

LA CORTE DI GIUSTIZIA CE BOCCIA IL D.LGS. N° 626/94

31 gennaio 2003:

La Corte di giustizia delle Comunità Europee ha bocciato la normativa italiana di recepimento della Direttiva-quadro in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Le norme oggetto di censura sono stati gli articoli 4 e 8 del D.Lgs. n. 626/94 rispettivamente in tema di valutazione dei rischi professionali esistenti sul luogo e durante il lavoro, e di servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali in ambiente di lavoro.

I punti oggetto di contestazione sono:

- mancata imposizione al datore di lavoro dell'obbligo di "valutare *tutti i rischi* per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- mancata imposizione al datore di lavoro dell'obbligo di "*fare ricorso a servizi esterni* per le attività di protezione e le attività di prevenzione dei rischi professionali, qualora le competenze interne all'azienda siano insufficienti";
- mancata definizione *in modo giuridicamente vincolante* delle "capacità e attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori".

Per quanto attiene alla prima contestazione la Corte ha ritenuto che l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n.626/94 non è corretta trasposizione della normativa europea. Infatti la norma italiana limita la portata dell'obbligo di valutazione del datore di lavoro a quei soli tre rischi specifici che, nella direttiva-quadro comunitaria, sono al contrario menzionati a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo dell'obbligo.

Per quanto attiene alla seconda contestazione la Commissione ha messo in evidenza come l'art. 8, comma 6 del D.Lgs. n. 626/94, nel lasciare al datore di lavoro la scelta se fare o meno ricorso a servizi esterni quando le capacità dei dipendenti dell'impresa sono insufficienti, è manifestamente in contrasto con la regola imperativa contenuta nella direttiva comunitaria.

Per quanto attiene alla terza contestazione la Corte ha riconosciuto che l'attribuzione al datore di lavoro della responsabilità di determinare i criteri che consentono di valutare l'effettiva esistenza delle capacità e attitudini necessarie ad esercitare l'attività di componente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, non soddisfa la previsione dell'art.7 della direttiva comunitaria, il quale pone invece a carico degli Stati membri - a titolo obbligatorio - la definizione delle capacità e delle attitudini di tali soggetti.